

## SETTORE STUDI

---

### QUESITI E MATERIALI

#### Tributari



23.02.23

## Quesito Tributario n. 6-2023/T e Terzo Settore n. 3-2023/CTS. Agevolazioni ETS - cooperativa sociale

*Risposta del 16 febbraio 2023*

Si prospetta la seguente fattispecie: la società cooperativa sociale "ALFA" è iscritta presso il registro delle imprese, nella sezione ordinaria e nella sezione speciale in qualità di impresa sociale, nonché all'albo delle società cooperative. L'ultimo statuto depositato al R. I. risale al 2011. L'attività prevalente consiste nell'assistenza sociale residenziale e semi-residenziale per persone affette da dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti e gioco d'azzardo. La suddetta società intende acquistare con un unico atto: -un opificio (categoria catastale D/1) da una società (trattasi di impresa costruttrice decorsi 5 anni dalla costruzione); - un'abitazione ed un garage da una persona fisica. I suddetti immobili insistono su un unico lotto e a seguito dell'acquisto saranno ristrutturati per realizzare un centro per persone svantaggiate e quindi in attuazione degli scopi sociali.

Posto ciò, si chiede di conoscere se nel caso di specie la cooperativa sociale *de qua* abbia diritto alle agevolazioni fiscali per gli acquisti immobiliari a titolo oneroso degli enti del terzo settore (imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per ogni negozio; esenzione dall'imposta di bollo) e, più in generale, a quali controlli sia tenuto il notaio rogante per verificare la sussistenza dei requisiti per tali agevolazioni.

Si chiede, altresì, di sapere se la società "ALFA" debba effettuare adeguamenti alla nuova normativa in materia di ETS per poter operare.

\*\*\*

In via preliminare, occorre rappresentare il quadro normativo fiscale di riferimento, rammentando:

- l'art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS), primo comma, ai sensi del quale «*Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi*

*dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore»*

- l'art. 82 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che, per quanto in questa sede interessa, statuisce, al primo comma, che *«Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»*; al quarto comma, che *«Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata»*;

- l'art. 104 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che prevede, al primo comma, che *«Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro»*; al secondo comma, che *«Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro»*.

Posto ciò, ai fini dell'applicazione dell'art.82, comma 4, CTS all'acquisto a titolo oneroso in esame, occorre, innanzitutto, precisare, con riferimento al requisito soggettivo, - come evidenziato da uno studio della Commissione studi tributari del CNN [1]- che «Il riferimento specifico alle cooperative sociali si è reso necessario in quanto le stesse, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 112/2017 sono considerate di diritto imprese sociali. Pertanto, senza la precisazione contenuta nella norma, tali enti, in quanto costituiti in forma societaria, sarebbero stati altrimenti esclusi in linea di principio dalla disciplina agevolativa».

A proposito, poi, dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, va rammentato l'art 3, primo comma, del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, per cui *«il RUNTS, ai sensi dell'articolo 46 del Codice, si compone delle seguenti sezioni: (...) d) Imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; per tali enti il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione "imprese sociali" del Registro imprese»* [2].

Alla luce della disposizione normativa appena richiamata, taluna dottrina [3] ha osservato che «le imprese sociali non hanno l'onere di iscriversi nel RUNTS nonostante in quest'ultimo figurino un'apposita sezione ad esse dedicata (che sarà alimentata per trasferimento diretto di dati dal

Registro delle imprese)». Alle imprese sociali- precisa talaltra dottrina [4]- «ai sensi dell'art. 13, c. 2, d.m. 106/2020, non è applicabile la previsione della duplice iscrizione (al RUNTS e al Registro delle imprese) ma "l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore" (art. 11, c. 3, d.lgs. 117/2017; e nello stesso senso, oltre all'art. 5, c. 2, d.lgs. 112/2017, si rinvia al testo dell'art. 3, c. 1, lett. d) d.m. 106/2020, espressamente richiamato proprio dall'art. 13, c. 2., d.m. 106/2020) [5]. Le imprese sociali (fra cui rientrano, ai sensi sempre dell'art. 3, c. 1, lett. d), del d.m. 106/2020, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381), sebbene non siano specificamente tenute ad iscriversi nel RUNTS, confluiranno dall'apposita sezione del Registro delle imprese- attraverso una procedura di comunicazione diretta fra registri (specificamente descritta all'art. 29 d.m. 106/2020 e soprattutto all'allegato A)- in un'apposita sezione loro dedicata (la D) del RUNTS».

Stando a quanto appena riportato, dunque, la cooperativa sociale qui in esame, già iscritta nell'apposita sezione del Registro imprese, in qualità di "impresa sociale", può considerarsi "ente iscritto al RUNTS".

Peraltro, ai sensi dell'art. 82, comma 4, d.lgs. 117/2017, in epigrafe richiamato, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e gli atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento a favore di ETS beneficiano delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale a condizione che: -i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale; -l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in ordine alla predetta volontà di utilizzo.

Secondo lo studio della Commissione studi tributari del CNN innanzi richiamato [6], «è da evidenziare con riferimento al primo requisito, di natura sostanziale, la particolare attenzione con cui il legislatore ha voluto sottolineare la necessità di un diretto utilizzo del bene per la realizzazione della finalità istituzionale ("a condizione che i beni siano direttamente utilizzati.... In diretta attuazione degli scopi istituzionali"). Ciò induce pertanto a ritenere che sia sicuramente escluso dalla norma un utilizzo indiretto, quale potrebbe essere l'acquisto e messa a reddito, ancorché nell'interesse dell'ente, di un immobile meramente patrimoniale. Con riferimento al secondo requisito, di natura invece formale, si deve sottolineare l'esigenza di una chiara ed esplicita menzione in tal senso nell'atto notarile» [7].

Posto ciò, in presenza delle condizioni innanzi descritte, non sembrerebbero ravvisarsi ragioni ostative all'applicazione dell'art. 82, comma 4, cit. nel caso qui in esame, trattandosi di un acquisto a favore di un ETS (cooperativa sociale) che - alla luce delle riflessioni sopra esposte- può considerarsi "ente iscritto al RUNTS".

Con riferimento alla questione dell'entrata in vigore della disciplina agevolativa, in questa sede possono valere le conclusioni raggiunte- in ordine ad una fattispecie simile a quella qui in esame - in una precedente nota di questo ufficio studi [8], per cui «pur avendo presente la prospettabilità di diverse ipotesi interpretative (...), se da un lato la tesi secondo la quale essa è vigente a regime dal 1° gennaio 2022 (cfr. sul tema S. Ghinassi, Il regime transitorio degli ETS ai fini delle imposte indirette alla luce del D.M. 15 settembre 2020, in CNN Notizie del 26 novembre 2020) comporta l'applicabilità dell'art. 82 in esame nel caso oggetto del quesito, trattandosi di un acquisto a favore di un ETS iscritto, da un altro lato alla stessa conclusione sembra potersi pervenire in ogni caso alla luce del "combinato disposto" dei commi 1 (come modificato dall'art. 26, comma 1, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l. 4 agosto 2022, n. 122) e 2 dell'art. 104 CTS. Tale articolo (...) sembra riconoscere testualmente (comunque) agli Enti del Terzo Settore, in presenza dell'iscrizione nel RUNTS, l'applicabilità, tra l'altro, dell'art. 82 in esame».

\*\*\*

Il tema della necessità o meno, per le cooperative sociali, di adeguare i propri statuti alla disciplina del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*) è stato affrontato e risolto, in

senso negativo, nello studio n. 91-2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato, *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, estt. Ruotolo – Boggiali, in *CNN Notizie* del 27 agosto 2018, le cui conclusioni risultano confermate dalle successive circolari del Ministero del Lavoro sul punto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, d.lgs. 112/2017, le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e le disposizioni del predetto decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'art. 1 l. 381/1991.

La formulazione della norma appare diversa rispetto al previgente art. 17 comma 3 del DLgs. 155/2006, il quale riconosceva la qualifica di impresa sociale alle cooperative sociali ed ai loro consorzi, i cui statuti rispettassero le disposizioni di cui agli artt. 10 comma 2, e 12 del medesimo decreto e, quindi, le previsioni in materia di predisposizione di bilancio sociale e di coinvolgimento dei lavoratori [9].

La nuova norma, nel riconoscere alle cooperative sociali l'acquisizione di diritto della qualifica di imprese sociali, presenta una formulazione analoga a quelle che attribuiscono alle cooperative sociali la natura di cooperativa a mutualità prevalente e di ONLUS indipendentemente dall'adozione dei relativi requisiti statutari, quali rispettivamente l'art. 111-*septies* disp. att. c.c. e l'art. 10 comma 8 del DLgs. 460/97 [10].

L'attribuzione alle cooperative sociali e ai loro consorzi della qualifica *ope legis* di impresa sociale, dovrebbe implicare che, diversamente dalle altre tipologie di enti, questi si considerano imprese sociali a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli artt. da 2 a 13 del decreto concernenti l'assenza di scopo di lucro, la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi, le modalità di costituzione, la denominazione, il funzionamento delle cariche sociali, l'ammissione ed esclusione, le scritture contabili, gli organi di controllo interno, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio e, infine, il lavoro nell'impresa sociale [11].

Tale interpretazione sembrerebbe trovare conferma nell'art. 3 comma 2 del DM 16 marzo 2018, il quale stabilisce che *“Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese”*.

Le cooperative sociali e i loro consorzi saranno, invece, soggetti alle disposizioni di cui agli articoli da 14 a 18 (in tema di procedure concorsuali, funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo, fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, misure fiscali e di sostegno economico) che sono rivolte a tutte le imprese sociali, comprese quelle che tali sono di diritto, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto compatibili [12].

Coerentemente con tale impostazione, alle cooperative sociali, in quanto imprese sociali di diritto, non sembrerebbe applicabile l'obbligo di adeguare gli statuti delle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del DLgs. 112/2017 (20 luglio 2017), previsto dall'art. 17 comma 3 del decreto stesso, con la conseguenza che le cooperative sociali esistenti potranno accedere ai benefici previsti per l'impresa sociale senza la necessità di compiere modifiche statutarie [13].

Tale interpretazione è stata sostanzialmente condivisa anche dal Ministero del Lavoro nella nota direttoriale 22 febbraio 2018 n. 2491, nella quale la disciplina dell'impresa sociale applicabile anche alle cooperative sociali viene individuata partendo dall'assunto che a queste ultime non debbano applicarsi le disposizioni del DLgs. 112/2017 indicanti i “requisiti essenziali” per qualificare una data fattispecie concreta come impresa sociale.

Ad esempio, il Ministero del Lavoro, nel rispondere ad alcuni quesiti sull'applicazione del DLgs. 112/2017 alle cooperative sociali, e, in particolare, nell'esaminare la questione dell'applicabilità

dell'art. 10 del DLgs. 112/2017 - che impone alle imprese sociali di prevedere, nei propri atti costitutivi, la nomina di uno o più sindaci - ha ritenuto che le norme relative alla nomina dell'organo di controllo dettate per le cooperative sociali siano prevalenti rispetto alla più generale disciplina dettata per le imprese sociali; il Ministero del Lavoro, pertanto, ha ritenuto che l'obbligatoria nomina di uno o più sindaci prevista per le imprese sociali non sussista per le cooperative sociali [14].

A conferma di ciò, l'art. 3, comma 2, del Decreto 16 marzo 2018 dispone che «Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese».

Tesi successivamente confermata:

- dalla Circolare 3711/C del 2 gennaio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico [15], che ha precisato che le cooperative sociali e i relativi consorzi non sono tenuti all'obbligo di adeguamento in quanto tali soggetti sono iscritti di diritto nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle imprese sociali ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 112/2017 e che ad essi «*le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili [ ... ]*»;

- dalla Circolare 31 gennaio 2019, n. 29103 del Ministero dello Sviluppo Economico, *Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017*, secondo cui, in ragione della previsione dell'art. 1, comma 4, d.lgs. 112/2017, che attribuisce di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi la qualifica di imprese sociali, con un evidente scopo "premiale" e agevolativo, non incombe su tali enti, in via generale, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali né, di conseguenza, quello di porre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al decreto in esame, principio che ha autorizzato l'iscrizione massiva delle cooperative sociali nell'apposita sezione riservata alle imprese sociali del Registro Imprese così confermando, con l'automatismo dell'iscrizione, l'assenza di obblighi di adeguamento statutario in capo a tali soggetti.

*Debora Fasano e Daniela Boggiali*

-----  
[1] Studio n. 72-2018/T, *La tassazione degli atti degli enti del terzo settore (ETS): le imposte indirette*, in *CNN Notizie del 2 agosto 2018*, est. Ghinassi, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sulla tassazione, quanto all'imposizione indiretta, degli atti degli enti del terzo settore.

[2] Tale disposizione è conforme all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ai sensi del quale «*Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore*».

[3] Fici, sub artt. 3-5, in *Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 106*, a cura di Fici - Riccardelli, Napoli, 2021, 39-40.

[4] Tuccari, sub art. 13, in *Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Commento al d.m. 15 settembre 2020, n. 106 cit.*, 148-149.

[5] Secondo l'art. 5, comma 2, d.lgs. 112/2017, «*Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340*». L'art 13 del D.M. 106/2020 (Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale), dopo aver precisato al

primo comma che «*Gli enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, qualora conseguano l'iscrizione al RUNTS continuano ad essere tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese. Ugualmente, gli enti iscritti al RUNTS devono iscriversi anche al Registro delle imprese se esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale*», ha chiarito, al secondo comma, che «*La disposizione di cui al comma 1 non è applicabile alle imprese sociali, per le quali si applica l'articolo 3 comma 1 lettera d) del presente decreto*».

[6] Studio n. 72-2018/T cit.

[7] A quest'ultimo proposito, lo studio appena cit. precisa (v. nota n. 5): «Invero, ancorché la norma parli letteralmente di “contestualità” all'atto notarile, sembra difficile poter sostenere che sia sufficiente la contestualità della menzione dell'atto notarile, ancorché all'esterno dello stesso. Del resto non si vede come tale contestualità potrebbe essere dimostrata».

[8] V. RQ n. 6-2022/CTS e n. 76-2022/T, *Conservazione dell'acronimo Onlus da parte di consorzio di cooperative sociali*, in *CNN notizie* del 6 ottobre 2022, est. Boggiali, Garcea, Lomonaco A., avente ad oggetto la seguente fattispecie: “un consorzio denominato “Consorzio ALFA società cooperativa sociale Onlus” intende acquistare un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. L'ente è iscritto al RUNTS, sezione imprese sociali, dal 21 marzo 2022. Poiché l'acronimo Onlus è parte integrante della denominazione dell'ente, si chiede se ciò possa ostacolare la fruizione dei benefici fiscali”.

[9] Randazzo, *L'impresa sociale: un veicolo per la gestione della crisi di impresa*, in *Enti non profit*, 2010, 40.

[10] Marasà, *Appunti sui requisiti di qualificazione degli enti del Terzo settore: attività, finalità, forme organizzative e pubblicità*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, 688.

[11] Fici, *La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica*, in *Impresa sociale*, 2017, 14, osserva che «Cionondimeno, pur se giuridicamente non vincolanti, le cooperative sociali farebbero bene a decidere di sottoporsi ugualmente, in modo spontaneo, a queste misure di *governance* che rafforzano la particolare identità delle imprese sociali rispetto alle imprese ordinarie. Non è pensabile, infatti, che la forma giuridica più antica e diffusa di impresa sociale in Italia abbia uno statuto normativo più debole e meno attento ai profili di trasparenza, *accountability* sociale e coinvolgimento degli *stakeholder* rispetto alle imprese sociali costituite in altra forma giuridica».

[12] Secondo Fici, *La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica*, cit., 14, «In tal modo il legislatore ha mediato tra chi, correttamente, invocava l'estensione alle cooperative sociali della possibilità di svolgere tutte le attività di interesse generale di cui all'art. 2, co. 1, DLgs. 112/2017, e chi, invece, si dichiarava a ciò contrario, anche sulla base di (altrettanto comprensibili) ragioni di natura fiscale e dunque di bilancio pubblico. Invero, dal punto di vista teorico-sistematico nessuna apparente ragione sussiste per limitare il raggio d'azione delle cooperative sociali rispetto a tutte le altre imprese sociali».

[13] Così Fici, *La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica*, cit., 15.

[14] Per un commento di detto provvedimento, Agostini, *Cooperative sociali enti del Terzo Settore: i chiarimenti del Ministero del Lavoro*, in *Coop. e enti non profit*, 2018, 18.

[15] In *CNN Notizie* del 7 gennaio 2019 con nota di Ruotolo – Boggiali, *Adeguamento alla disciplina dell'impresa sociale e necessità dell'intervento notarile*.





CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

---

CNN Notizie a cura di  
Alessandra Mascellaro

Responsabile  
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione  
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione  
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,  
Chiara Cinti, Mauro Leo,  
Annarita Lomonaco

Contatti

[cnn.redazione@notariato.it](mailto:cnn.redazione@notariato.it)  
[www.notariato.it](http://www.notariato.it)  
Trasmissione di Notartel  
S.p.A.

---

[WWW.NOTARIATO.IT](http://WWW.NOTARIATO.IT)